

CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2024 duemilaventiquattro

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 05/2024

SINDACALE

NUOVE TUTELE PER LA E-MAIL DEI DIPENDENTI
FRINGE BENEFIT 2024: MODELLO DICHIARAZIONE

PREVIDENZIALE

INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
INPS: CALCOLO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO PER L'ANNO 2024
INPS: UNA TANTUM PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO - ISTANZE DI RIESAME
INPS: ASSEGNO UNICO - RIVALUTAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE SOGLIE DELL'ISEE
INPS: ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2024
INPS: ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2024

FISCALE

LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2024
LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024
DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022
SCADE IL 18 MARZO 2024 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2023
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI
IN ARRIVO LE PRIME LETTERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA
RIMBORSO IVA ANNUALE
VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
RIFORMA DELL'IRPEF 2024: PRONTE LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA

SICUREZZA

INL: CHIARIMENTI SU PERSONALE IMPIEGATO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI
INQUINAMENTO IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO
MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA A SEGUITO DI ASSENZA
SUPERIORE A 60 GG. PER MOTIVI DI SALUTE
INAIL OT23 ANNO 2024 - PROMEMORIA SCADENZA 29.02.2024

AMBIENTE

RIFIUTI - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO INERTI, PROROGATI I TERMINI
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - AGGIORNATA LA MODULISTICA

ENERGIA

PARLAMENTO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA

AUTOTRASPORTO

COSTI MINIMI DI RIFERIMENTO: IL MIT PUBBLICA LA TABELLA AGGIORNATA GENNAIO 2024
TACHIGRAFO INTELLIGENTE: ARRIVANO ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO
TACHIGRAFO DIGITALE STONERIDGE SE5000 SMART 2 GEN2 V2: STONERIDGE ELECTRONICS
SEGNA UN'ANOMALIA SULLA STAMPA EVENTI DEL TACHIGRAFO
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI: ARRIVA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
CON I PRIMI
CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI AD ELEVATA SOSTENIBILITÀ: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE
DOMANDE PRESENTATE NEL III° PERIODO
MONTE BIANCO: CHIUSURE DI FEBBRAIO PREVISTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

NUOVE TUTELE PER LA E-MAIL DEI DIPENDENTI

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella [newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024](#), informa che i datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud ora hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori.

In particolare, il Garante della Privacy invita ciascun datore di lavoro a: verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

Nel caso in cui i trattamenti di dati personali in questione si dovessero comunque rendere necessari per il perseguimento di esigenze organizzative o produttive, occorre espletare le procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore (art. 4 della l. 300/1970). Per tanto occorrerà:

- Stipulare un accordo sindacale oppure ottenere l'autorizzazione dell'ITL, configurandosi come controllo a distanza;
- Fornire al dipendente una specifica informativa sul trattamento dei dati personali prima di dare inizio al trattamento.

Invitiamo pertanto i lettori a confrontarsi con il proprio consulente privacy e il proprio tecnico informatico al fine di verificare il rispetto delle predette regole.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

FRINGE BENEFIT 2024: MODELLO DICHIARAZIONE

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 16-17, Legge 30 dicembre 2023, n. 213, è possibile scaricare, [cliccando QUI](#), la dichiarazione aggiornata necessaria per erogare fringe benefit, superiori a 1000 euro, a lavoratori con figli.

Fonte: Confimi Industria

INAIL – ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024

Come di consueto l'Inail, con **nota del 27 dicembre 2023**, ha fornito le istruzioni operative in relazione alla autoliquidazione dei premi 2023 – 2024.

Viene anzitutto ricordato sia il termine del 16 febbraio 2024, per il versamento del premio in unica soluzione ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, sia il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2023, posto al 29 febbraio 2024.

Tale dichiarazione, da presentare a mezzo dei servizi *online* dell'Istituto, per i datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) può essere inviata attraverso 2 canali: il servizio telematico AL.P.I. *online*, che calcola anche il premio dovuto; il servizio "Invio telematico Dichiarazione Salari", tramite il quale è possibile caricare il *file* informatico contenente le dichiarazioni. Viene precisato che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024, da indicare nel modello F24, è 902024.

I datori di lavoro del settore marittimo, titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione), devono invece trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio *online* "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Si ricorda che il pagamento del premio di autoliquidazione può, a seguito di esplicita opzione, avvenire anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Di tale scelta deve essere data comunicazione all'Istituto direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Le istruzioni, inoltre, forniscono indicazioni in merito a varie casistiche di riduzione del premio. Di seguito, in sintesi, quanto esposto per le più ricorrenti.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Tale riduzione, pari al 4,99%, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l'anno 2023. Per aver diritto a tale agevolazione, le aziende artigiane devono risultare:

- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non aver registrato infortuni nel biennio 2021/2022;
- aver presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2022, inviata entro il 28 febbraio 2023.

Inail ricorda che, nelle basi di calcolo del premio inviate ai datori di lavoro, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2023 Agevolazioni", con il codice 127.

Si ricorda, infine, che la futura applicazione della riduzione, alla regolazione 2024 e quindi in relazione all'autoliquidazione 2024/2025, sarà subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, barrando l'apposita casella, nella dichiarazione delle retribuzioni 2023 da presentare entro il 29 febbraio 2024.

INCENTIVI PER ASSUNZIONI ARTICOLO 4, COMMI 8-11, L. 92/2012

Si tratta di riduzioni del premio relativamente a:

- assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per tale casistica è, infatti, prevista una riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia stata invece effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione;
- assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione

Europea, ovvero di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Si applicano le medesime riduzioni di cui alla casistica precedente.

La spettanza delle sopra indicate riduzioni è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y).

INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO

Tale incentivo si applica alle aziende, con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione del premio è pari al 50% e riguarda i lavoratori assunti per sostituzione, fino al compimento di un anno d'età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento; si applica sia alla regolazione 2023 sia alla rata 2024.

La spettanza è subordinata al fatto che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che abbia inviato la dichiarazione per benefici contributivi direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto", il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

In relazione alle tempistiche collegate all'apertura dei diversi servizi *online*, viene indicato uno specifico calendario.

I servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2023-2024 sono disponibili, sul sito www.inail.it, a partire dalle seguenti date:

- riduzione di presunto (PAT): 4 gennaio 2024;
- riduzione di presunto (PAN): 2 gennaio 2024;
- invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;
- invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;
- richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

Con la recente comunicazione del 9 gennaio scorso, l'Inail indica il tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle eventuali 4 rate:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2024	16 febbraio 2024	0
2°	16 maggio 2024	16 maggio 2024	0,00927123
3°	16 agosto 2024	20 agosto 2024	0,01874849
4°	16 novembre 2024	18 novembre 2024	0,01874849

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la [circolare n. 24 del 29 gennaio 2024](#) l'Inps (Istituto Nazionale di previdenza sociale) ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell'articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2024.

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2023	2024
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la <i>DIS-COLL</i>	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la <i>DIS-COLL</i>	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

È stata leggermente ridotta l'aliquota per i titolari di partita Iva non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non vi sono, invece, variazioni per le altre casistiche della tabella.

Il massimale di reddito per l'anno 2024 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 119.650 euro.

Invece, il minimale di reddito per l'anno 2024 per il quale vedersi accreditare l'intero anno contributivo è pari a 18.415 euro (quindi, il contributo "minimo" da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 24/2024 analizza anche le aliquote approvate per l'anno 2024 nelle seguenti fattispecie:

- collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;
- lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);
- professionisti del settore sportivo dilettantistico.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'INPS

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	Con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a:

**autonomi
occasionalisti**

- 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta;
- 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionalisti.

Fonte: INPS – Confimi Industria

INPS: CALCOLO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO PER L'ANNO 2024

L'INPS, con il [messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024](#), rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2024, devono assumere come base di calcolo del contributo il massimale NASpI, rivalutato per l'anno 2024, pari a **1.550,42 euro**.

Fonte: INPS

INPS: UNA TANTUM PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO – ISTANZE DI RIESAME

L'INPS, con il [messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024](#), a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2021 e nell'anno 2022, richiedenti l'indennità *una tantum*, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Fonte: INPS

INPS: ASSEGNO UNICO – RIVALUTAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE SOGLIE DELL'ISEE

L'INPS, con il [messaggio n. 572 dell'8 febbraio 2024](#), comunica i nuovi importi dell'Assegno unico e universale per i figli a carico e le relative soglie dell'ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024, il quale ha reso noto che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%. In considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT, il pagamento dell'AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023. A partire dal mese di febbraio 2024 l'AUU viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori previsti nella seguente [Tabella](#); inoltre, la rivalutazione dell'importo dell'AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell'anno 2023, sarà congruata con la mensilità di febbraio 2024.

Fonte: INPS

INPS: ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2024

L'INPS, con la [circolare n. 33 del 7 febbraio 2024](#), comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2024.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,70%	24,18%

La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino al termine del mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni di età.

Fonte: INPS

INPS: ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2024

L'INPS, con la [circolare n. 31 del 7 febbraio 2024](#), comunica che dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Fonte: INPS

<i>Api Notizie</i>	FISCALE
<i>n.05 del 15.02.2024</i>	<i>pagina 7</i>

LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. (**Agenzia delle entrate – Comunicazione 13 dicembre 2023**).

PIATTAFORME DIGITALI

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 22931 del 31 gennaio 2024, ha prorogato dal 31 gennaio al 15 febbraio 2024 il termine per il primo invio dei dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme online. (**Agenzia delle entrate - Provvedimento n. 22931 del 31 gennaio 2024**).

RIVALSA IVA IN CASO DI PRO RATA

Con risposta a interpello n. 20/E del 26 gennaio 2024 l’Agenzia delle entrate chiarisce come recuperare l’Iva corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro rata di indetraibilità nel caso di errata applicazione dell’inversione contabile. (**Agenzia delle entrate - risposta a interpello n. 20/E del 26 gennaio 2024**).

INCENTIVI ACQUISTO MOTOVEICOLI NON INQUINANTI

È stata pubblicata lo scorso 28 dicembre la circolare Mimit che disciplina gli incentivi c.d. ecobonus 2024 per l’acquisto di veicoli non inquinanti. L’ecobonus automotive è la misura promossa dal Ministero per favorire l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. L’incentivo riguarda l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria:

- M1 (autoveicoli);
- L1e - L7e (motocicli e ciclomotori);
- N1 e N2 (veicoli commerciali).

Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto. La misura ha una finalità ambientale ed è gestita da Invitalia. Il Ministero sta lavorando alla modifica della misura al fine di migliorare l’incentivo, tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori. (**Mimit - circolare 28 dicembre 2023**).

Fonte: Agenzia delle Entrate – Mimit

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024

L’Agenzia delle entrate, con il **provvedimento direttoriale n. 8253 del 15 gennaio 2024**, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2024, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2023, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2024 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

TERMINI

La CU 2024 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato è fissato nel prossimo **16 marzo 2024** (termine che slitta al 18 in quanto il 16 cade di sabato); sempre entro il 16 marzo (18 marzo), deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Resta fissato al **31 ottobre 2024** il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2024).

Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate. Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all'assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2023 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2024 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo (18 marzo).

LA CU 2024 IN SINTESI

Adempimento	Scadenza
Invio CU all'Agenzia delle entrate	18 marzo 2024 (il 16 è sabato)
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini	21 marzo 2024 (5 giorni di tolleranza senza sanzioni rispetto al termine)
Consegna CU sintetica ai contribuenti	18 marzo 2024 o entro 12 giorni dalla richiesta (per le cessazioni in corso d'anno)
Invio "CU autonomi"	31 ottobre 2024

COMPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- CU 2024, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

SANZIONI

Questo tipo di sanzione non è ravvedibile e comminata direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate - Confimi Industria

DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022

Il prossimo 28 febbraio 2024 scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, non trasmessa nel termine ordinario del 30 novembre 2023 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio).

Tale invio, definito "tardivo", consente di non considerare come "omessa" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente a tale data) e può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso. Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si

incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Fonte: *Confimi Industria*

SCADE IL 18 MARZO 2024 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2023

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 18 marzo 2024 (il giorno 16 cade di sabato) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2023.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili [cliccando QUI](#).

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

ATTENZIONE AL PERIODO DI FORMAZIONE DELLE RISERVE DI UTILI

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

In relazione agli utili maturati nel periodo transitorio, l'Agenzia delle entrate in data 18 dicembre 2023 ha provveduto ad aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello Cupe al fine di recepire le indicazioni contenute con il principio di diritto n. 3/E/2022 secondo le quali il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI CUPE

Alla pagina 4, nella sezione IV: "*Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati*", è inserita la frase "**ATTENZIONE: Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3/2022). Diversamente i dividendi dovranno essere indicati nel punto 30.**"

GLI UTILI E I PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2023 DA CERTIFICARE

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 18 marzo 2024; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2023.

DIVIDENDI

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, e la cui erogazione è avvenuta nel 2023.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell'articolo 32-*quater*, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

Fonte: *Confimi Industria*

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Come vedremo nel prosieguo, l'articolo 1, comma 2-*bis*, D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) **ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici**, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4-*ter*, D.L. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.

Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) per i quali il contribuente **abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea)**: al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire **entro il termine di cui all'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994**, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, per tale fattispecie, il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2022 è stabilito **entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi** e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, **entro il 29 febbraio 2024**.

LA STAMPA "CARTACEA" DEI REGISTRI CONTABILI

Come accennato in premessa, per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea, affinché i registri contabili dell'esercizio 2022 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che **essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa**: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul *file* prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 29 febbraio 2024.

Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia, con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2022, entro il 29 febbraio 2024.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio: Registrazioni periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2022/1, 2022/2, 2022/3, etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2022/1, 2022/2, 2022/3, etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2022/1, 2022/2, 2022/3, etc.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI REGISTRI "CARTACEI"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione

Registri fiscali	No	Non dovuta
------------------	----	------------

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Cndcec (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, 2 ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

<p>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta</p>	<p>L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine mediante pagamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2. ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" "Imposta di bollo su libri e registri - All. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" (risoluzione n. 174/E/2001).
<p>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche</p>	<p>In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.</p>

L'ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI

In base all'articolo 7, comma 4-*quater*, D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022, **la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è considerata**, in ogni caso, **regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei** o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, **se, in sede di accesso, ispezione o verifica**, tali registri:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta "in deroga" rispetto alla regola generale fissata dal precedente comma 4-*ter*, articolo 7, D.L. 357/1994, il quale si limita a riconoscere la regolarità della tenuta dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, **entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo**. In alternativa, entro il medesimo termine deve essere concluso il procedimento di conservazione elettronica (articolo 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 73/2022, **la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa** non solo **al profilo** della tenuta, ma anche a quello **della conservazione dei medesimi**, e risulta condizionata al fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica.

Per quanto attiene, invece, le modalità di **assolvimento dell'imposta di bollo** sui registri digitali, il pagamento del tributo deve avvenire:

- **con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), utilizzando il codice tributo "2501";**

- **in unica soluzione;**

entro

- **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI REGISTRI "DIGITALI"

Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'**ammontare annuo** dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Fonte: Confimi Industria

IN ARRIVO LE PRIME LETTERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

Le motivazioni sottostanti alle scelte legislative mirano a costituire un "assetto aziendale" che sia in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere della crisi dell'impresa ovvero la perdita della continuità aziendale. In tal modo l'imprenditore potrebbe attivarsi a sua volta celermente per superare l'avvicinarsi della crisi.

Costituiscono elementi di crisi di impresa le seguenti condizioni aziendali:

- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
- Una o più esposizioni debitorie nei confronti di Inps/Inail/Agenzia delle entrate/Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerando la volontà del Legislatore che mira all'istituzione di controlli propedeutici, lo stesso ha stabilito che Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione dovranno inviare una comunicazione all'impresa e all'organo di controllo, se presente, qualora venissero superati i seguenti parametri:

INPS (limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio)	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:	<ul style="list-style-type: none"> • I 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e •
--	---	---

2022)		<ul style="list-style-type: none"> 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati
INAIL	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.	
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:	<ul style="list-style-type: none"> 100.000 euro per imprese individuali; 200.000 euro per società di persone; 500.000 euro per altre società.
AGENZIA DELLE ENTRATE	Esistenza di debito Ivs scaduto e non versato, risultante dalla LIPE: <ul style="list-style-type: none"> superiore a 5.000 euro; e non inferiore al 10% del volume d'affari del modello Iva relativo all'anno precedente. 	La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro

In ottemperanza ai nuovi obblighi, nelle scorse settimane l'Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare le prime comunicazioni contenenti le segnalazioni di cui sopra.

In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono solo un invito a presentare l'istanza per la "composizione negoziata della crisi" e, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 1° luglio 2022, l'impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento.

Fonte: Confimi Industria

RIMBORSO IVA ANNUALE

La richiesta a rimborso del credito annuale emergente dalla dichiarazione Iva 2024 per l'anno 2023 è disciplinata dall'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972; tale richiesta viene inoltrata all'Agenzia delle entrate nell'ambito della stessa dichiarazione Iva, che può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2024 e sino al prossimo 30 aprile 2024.

Va da subito evidenziato che tale richiesta, al superare di determinati importi del credito, deve essere accompagnata da una specifica garanzia bancaria o assicurativa, che talvolta può essere sostituita dal visto di conformità.

GARANZIA E VISTO DI CONFORMITÀ

La garanzia o il visto di conformità non sono sempre necessari, in quanto sono previste delle ipotesi di esonero.

RIMBORSI DI IMPORTO FINO A 30.000 EURO

Entro la soglia di 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L'Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo della soglia, ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (circolare n. 32/E/2014).

Da segnalare che qualora il contribuente nella scorsa dichiarazione dei redditi relativa al 2022 abbia conseguito un risultato Isa almeno pari a 8 (ovvero almeno pari a 8,5 in relazione al risultato medio del biennio 2021-2022), il limite per il rimborso senza garanzia è elevato a 50.000 euro (recentemente, l'articolo 14, D.Lgs. 1/2024 ha ulteriormente incrementato tale soglia a 70.000 euro, ma si ritiene che tale disposizione troverà applicazione solo per le richieste a rimborso presentate nel prossimo anno in relazione al credito annuale 2024 o comunque subordinatamente all'emanazione di un nuovo provvedimento che ammetta l'incremento del limite).

RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (SENZA OBBLIGO DI GARANZIA)

Oltre la soglia di 30.000 euro è possibile ottenere i rimborsi Iva senza prestazione della garanzia a patto che:

- sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo). Va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, pari a 5.000 euro;
- deve essere attestata, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l'esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate).

Solidità patrimoniale	Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%. La consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata. L'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili. Circolare n. 32/E/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.
Continuità aziendale	Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Circolare n. 32/E/2014: ai fini del computo dell'anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.
Regolarità contributiva	Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei 4 requisiti in precedenza descritti.

RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (CON OBBLIGO DI GARANZIA)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

<p>a. soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni; tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese <i>start-up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012</p>
<p>b. soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro; • 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 ma non a 1.500.000 euro; • 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro. <p>Il rimborso può comunque essere chiesto se tali avvisi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole oppure sono oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione.</p>
<p>c. soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.</p>
<p>d. soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.</p>

LE IPOTESI CHE AUTORIZZANO IL RIMBORSO

Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell'ottenimento del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma. Vediamo in sintesi quali sono dette ipotesi, contemplate dall'articolo 30, D.P.R. 633/1972, che consentono di richiedere il rimborso Iva annuale.

<p>L'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)</p>	<p>È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, così come le operazioni c.d. ad "<i>aliquota zero</i>" emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 (operazioni in <i>reverse charge</i>) e le operazioni in <i>split payment</i>. Non si considerano invece le cessioni di beni ammortizzabili. Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili.</p>
<p>Operazioni non imponibili</p>	<p>Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli articoli 8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi

	<p>internazionali), D.P.R. 633/1972;</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli articoli 41 e 58, D.L. 331/1993; • agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali), D.P.R. 633/1972; • all'articolo 50-<i>bis</i>, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea; • all'articolo 71 (Operazioni con la Repubblica di San Marino e con Città del Vaticano e 72 (Operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali), D.P.R. 633/1972 <p>effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nell'anno. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate al di fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-<i>ter</i>, D.P.R. 633/1972 nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 41/1995.</p>
<p>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche</p>	<p>Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di <i>leasing</i>.</p>
<p>Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</p>	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 38-<i>quater</i> e dell'articolo 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nell'anno.</p>
<p>Prevalenza di operazioni non soggette</p>	<p>Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-<i>septies</i> (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) D.P.R. 633/1972.</p>
<p>Soggetti non residenti</p>	<p>Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia; • che si siano identificati

	direttamente.
Minor eccedenza detraibile nel triennio	Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2021-2022-2023) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
Cessazione dell'attività	In ogni caso il rimborso dell'Iva spetta quando vi è cessazione dell'attività. All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

SOCIETÀ DI COMODO

Per le società di comodo (ossia quelle che non raggiungono la soglia minima di ricavi, si sensi dell'articolo 30, L. 724/1994) è prevista la preclusione al rimborso del credito Iva, con riferimento al periodo d'imposta nel quale il credito viene esposto in dichiarazione. Si noti che tale preclusione opera anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall'articolo 30, L. 724/1994.

Fonte: Confimi Industria

VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale.** Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*;

- **promiscuo (aziendale e privato).** Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa - lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (*benefit*), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;

- **esclusivamente privato.** Il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce *in toto* una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Le tabelle Aci per la determinazione del *benefit* convenzionale per l'anno 2024 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023.

AUTO PER UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "custode" dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

AUTO PER USO PROMISCUO AZIENDALE E PRIVATO

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "a staffetta" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria, differenziando 2 regimi che hanno la finalità di indirizzare le aziende verso l'utilizzo di veicoli poco inquinanti. Infatti:

- per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il *fringe benefit* si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del *fringe benefit* è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
- per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il *fringe benefit* non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorpendo quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "canoniche" che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma "nuova" ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

Emissione di CO ₂ del veicolo	% di percorrenza privata	
	Anno 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%

Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit "variabile" (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):

Veicolo con emissioni tra 161 e 190	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<p>(K) e1*2007/46*1751*04 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2300 (O.2) (P.1) 2995,00 (P.2) 250,00 (P.3) IBRIDO (P.5) CZS (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 72 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440 (V.6) (V.7) 182,0 (V.9) REG 2017/1221</p>	<p>(K) e1*2007/46*0284*18 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2200 (O.2) (P.1) 2367,00 (P.2) 193,00 (P.3) GASOL (P.5) CTB (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 57 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640 (V.6) 0,50 (V.7) 155,0 (V.9) 136/2014</p>
Veicolo con emissioni tra 61 e 160	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<p>(K) OEWA0D1E8T03C E1*98/14*0131* (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 1422 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL (P.5) AMF (Q) (S.1) 4 (S.2) (U.1) 85 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) 116,0 (V.5) (V.6) 1999/102/CE</p>	<p>(K) e1*2007/46*0627*11 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1500 (O.2) (P.1) 1598,00 (P.2) 081,00 (P.3) GASOL (P.5) CXX (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 69 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0692 (V.5) (V.6) 0,10 (V.7) 106,0 (V.9) 136/2014</p>

In particolare, la lettera "V" è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove "V.3" si riferisce agli ossidi di azoto, "V.5" al particolato, "V.7" al CO₂, "V.8" al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, "V.9" alla classe ambientale di omologazione CE.

In merito al "passaggio di regole" e alla data spartiacque del 30 giugno 2020, segnaliamo che per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche – ad esempio – l'attribuzione di un nuovo veicolo.

Così, nel caso di dipendente che da sempre aveva l'auto aziendale e ne ricevesse una di nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020, si dovranno applicare le nuove regole.

Sempre in tema fiscale, nel caso in cui l'assegnazione avvenga in corso d'anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo.

In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del *benefit* nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

AUTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

AUTO DATA IN USO AL COLLABORATORE/AMMINISTRATORE

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso. A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;

- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014. A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

Fonte: *Confimi Industria*

RIFORMA DELL'IRPEF 2024: PRONTE LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA

L'Amministrazione illustra le novità valide per il periodo d'imposta in corso, con riferimento alle nuove aliquote e scaglioni di reddito, detrazioni, addizionali e trattamento integrativo

Con la [circolare n. 2/E](#) del 6 febbraio 2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023 (*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*).

In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il Dlgs ha previsto, tra l'altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d'imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l'abrogazione della normativa relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace).

MODIFICA DELLE DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

La circolare si sofferma, poi, sull'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, il quale innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir).

Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l'ammontare del reddito escluso da imposizione (la *no tax area*), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

L'Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, e, pertanto, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo. In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione Ace.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Sempre per il solo 2024, il decreto n. 216/2023 modifica il requisito necessario per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, del Dl. n. 3/2020. Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15mila euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l'imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all'articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La riduzione di 75

euro mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti. Al proposito, precisiamo, che tale riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della stessa lettera che non sono state "toccate" dal decreto in questione.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI

L'articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l'anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, DI n. 34/2020).

La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull'importo della detrazione determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del Tuir.

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF

Il documento di prassi si sofferma, inoltre, sull'analisi dell'articolo 3 del decreto, con il quale è stata adeguata la disciplina delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni e nuove aliquote dell'Irpef.

In particolare, è stato previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023. Qualora le Regioni e le Province autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 le leggi modificative degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023. È stato differito, invece, al 15 maggio 2024, il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'Irpef, per la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef. L'Agenzia chiarisce che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata oggetto di adeguamento alla nuova normativa Irpef, analogamente a quanto previsto per le addizionali regionali.

ABROGAZIONE DELL'ACE

La circolare, infine, si sofferma sull'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Fonte: Agenzia delle Entrate

INL: CHIARIMENTI SU PERSONALE IMPIEGATO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con [nota n. 694 del 24 gennaio 2024](#), ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, ex D.P.R. n. 177/2011.

Al riguardo, l'INL ha sottolineato che L'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa in tali ambienti possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo.

Fonte: *Ispettorato Nazionale del Lavoro*

MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA A SEGUITO DI ASSENZA SUPERIORE A 60 GG. PER MOTIVI DI SALUTE

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'[interpello n. 1 del 6 febbraio 2024](#), con il quale ha fornito, all'Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, una risposta al seguente quesito: "A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia".

Fonte: *Ministero del Lavoro*

INAIL OT23 ANNO 2024 - PROMEMORIA SCADENZA 29.02.2024

L'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, **prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.**

Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto. La domanda può essere presentata a prescindere dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

SCARICA LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE - ANNO 2024 ([clicca QUI](#)) e il MODELLO OT23 ANNO 2024 - Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione ([Clicca QUI](#))

Fonte: *Inail*

<i>Api Notizie</i>	AMBIENTE
<i>n.05 del 15.02.2024</i>	<i>pagina 25</i>

RIFIUTI - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO INERTI, PROROGATI I TERMINI

Prorogato al 4 novembre 2024 con l'art.12 comma 3 del D.L. n. 215/2023, cd. Decreto legge mille proroghe, il termine del 4 maggio 2024, **per la presentazione da parte dei gestori degli impianti di recupero inerti all'autorità competente della documentazione relativa all'adeguamento ai contenuti del D.M. n. 152/2022.**

Detto DM definisce **i criteri in base ai quali i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale una volta sottoposti ad un processo di recupero cessano di essere assoggettati alla disciplina dei rifiuti** (cd. End of Waste).

Fonte: Confimi Industria

VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - AGGIORNATA LA MODULISTICA

Comunicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **l'aggiornamento della modulistica riguardante le valutazioni e autorizzazioni ambientali**, al fine di recepire le disposizioni normative intervenute e fornire al proponente strumenti per la corretta redazione delle istanze e delle liste di controllo.

Sono stati aggiunti due importanti moduli denominati "Lista di controllo per la **VIA PNIEC progetti fotovoltaici e agrivoltaici** (art.23 D.Lgs.152/2006)" e "**Modulo trasmissione integrazioni di VIA Legge Obiettivo**".

[Clicca QUI](#) per consultare la modulistica aggiornata presente sul sito ministeriale nella sezione valutazioni ambientali.

Fonte: MASE

<i>Api Notizie</i>	ENERGIA
<i>n.05 del 15.02.2024</i>	<i>pagina 26</i>

PARLAMENTO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, la Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

[Clicca qui](#) per consultare il Testo Coordinato

Fonte: Gazzetta Ufficiale

COSTI MINIMI DI RIFERIMENTO: IL MIT PUBBLICA LA TABELLA AGGIORNATA AL MESE DI GENNAIO 2024

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la [tabella](#) e la relativa [legenda](#) che contiene i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a Gennaio 2024.

I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al mese di Gennaio 2023, applicando l'incremento derivante dall'inflazione indicata mensilmente dall'ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.

Ricordiamo, infine, che la tabella riporta un valore minimo e massimo di costo per singola voce (per esempio veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.) e distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa massima complessiva per ognuno di essi:

- fino a 3,5 tonnellate;
- oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate;
- oltre 12 e fino a 26 tonnellate;
- oltre 26 tonnellate.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

TACHIGRAFO INTELLIGENTE: ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il 30 gennaio 2024, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ha diffuso la **circolare n. 2961** relativa all'installazione dei tachigrafi intelligenti versione 2. Rispondendo a una domanda sulla sostituzione per avaria di un tachigrafo intelligente versione 1 avvenuta nel corso del periodo di deroga, la circolare specifica che "il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato che il termine del 18 agosto 2025 è da considerarsi applicabile a tutti i veicoli, indipendente dalla data di immatricolazione, che non avessero provveduto a tale obbligo entro la data del 31 dicembre 2023."

Per questo motivo, i veicoli che, nell'arco temporale in cui era vigente il regime transitorio di deroga, hanno installato i tachigrafi intelligenti versione 1, devono sostituirli con quelli versione 2 entro il 18 agosto 2025.

Fonte: Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell'Interno

TACHIGRAFO DIGITALE STONERIDGE SE5000 SMART 2 GEN2 V2: STONERIDGE ELECTRONICS SEGNA UN'ANOMALIA SULLA STAMPA EVENTI DEL TACHIGRAFO

Il Ministero dell'Interno, con **circolare n. 3626 del 5 febbraio 2024**, ha reso noto che la STONERIDGE ELECTRONICS SRL, ha segnalato l'erronea memorizzazione di anomalie e guasti sul tachigrafo intelligente STONERIDGE SE5000 Smart 2 Gen2 V2.

Le anomalie sono evidenziate con i codici **"!1C"** e **"!0F"** sulla stampa degli eventi del veicolo. La prima è riconducibile ad un'incoerenza tra i dati di movimento e i dati memorizzati dell'attività del conducente, che porta alla visualizzazione sul display del tachigrafo del messaggio **"sabotaggio hardware"**; mentre, la seconda è causata da un'anomalia del sistema di navigazione satellitare GNSS.

Entrambi gli errori sono causati da un'anomalia del software installato sullo strumento, pertanto, nel caso in cui vengano rilevati in occasione del controllo, occorre verificare con attenzione a cosa siano riconducibili:

- Il codice “**!1C**”, deve essere ignorato se attivo per meno di trenta minuti. Diversamente, se è rimasto attivo per un tempo superiore, deve essere ignorato qualora la velocità media del veicolo nel corso della giornata sia inferiore a 80 km/h.
- Il codice “**!0F**”, dovrà essere ignorato se attivo per massimo 10 minuti.

Tali eventi qualora rientrino nei range sopra descritti, non incidono sulle registrazioni delle attività del conducente in quanto il tachigrafo continua a mantenere i requisiti legali previsti dalla normativa.

Fonte: Ministero dell’Interno

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI: ARRIVA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO CON I PRIMI

Il Ministero dell’Interno, attraverso la **circolare n. 4054 dell’8 febbraio 2024** e il relativo allegato, ha presentato le modifiche fatte al codice della strada e delle assicurazioni private. La modifica del comma 1 dell’art. 193 cds ha apportato delle novità sul tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli. Nello specifico, il nuovo art. 1, comma 1, lett. m) contiene una nuova definizione di veicolo che aggiunge un ulteriore elemento identificativo rispetto alla generica indicazione di “veicoli a motore”. Difatti, viene evidenziato che il veicolo a motore, per essere considerato tale, deve essere “azionato esclusivamente da una forza meccanica”, il **che esclude tutti quei veicoli che, sebbene dotati di motore, per poter circolare devono essere azionati anche dalla forza muscolare del conducente (ad esempio, i velocipedi a pedalata assistita o i cicli a propulsione), ovvero quelli in cui la propulsione del motore non è esclusiva, (come, ad esempio, i monopattini elettrici dove la propulsione del motore elettrico è prevalente).**

Inoltre, la norma prevede determinate caratteristiche tecniche che devono avere i veicoli soggetti all’obbligo assicurativo:

1. una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h;
2. un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14.

Le due condizioni indicate sono alternative e, pertanto, è sufficiente che una delle due sia presente per soddisfare l’obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 193 cds.

Oltre a questo tipo di veicoli, l’art. 1, comma 1, lettera m) menziona anche **i rimorchi destinati ad essere trainati da un altro veicolo a prescindere che sia agganciato o meno a quest’ultimo.** Dunque, per effetto di tale specificazione, l’obbligo di copertura assicurativa per i rimorchi è sempre previsto anche quando non siano agganciati ad altro veicolo (si tratta del cosiddetto “rischio statico”).

Nella nuova formulazione dell’art. 193 del cds la definizione di veicolo che deve essere sottoposto ad obbligo assicurativo è strettamente legata al concetto di circolazione. Da ciò ne deriva che i veicoli sono sottoposti all’obbligo assicurativo quando, nel caso e al momento dell’incidente, erano utilizzati per assolvere alla loro funzione naturale, ovvero circolare, ma non lo sono di certo solo se gli stessi, in un determinato momento, sono impiegati per attività diverse dalla circolazione (si pensi ad esempio ad un’autogrù che si trova in sosta, anche in sede stradale, e abbia in funzione il braccio meccanico o che sia utilizzata come presa di forza meccanica per attività agricola o industriale). Sono soggetti all’obbligo di assicurazione anche i veicoli che non sono in circolazione sulla strada; facendo riferimento al concetto di “terreno”, la norma, estende l’obbligo anche ai veicoli fuori dalla strada che si trovano in aree non sottoposte a restrizioni di accesso.

Inoltre, la norma sottolinea che sono soggetti ad obbligo assicurativo tutti i veicoli, siano essi fermi o in movimento, pertanto l’obbligo di assicurazione scatta per i veicoli che sono in movimento o in sosta sulla strada o anche fuori di essa.

Infine, la normativa in questione dispone alcune ipotesi di deroga dall’obbligo di assicurazione, più in particolare, la **prima deroga** si riferisce ai veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, per i quali si riscontrano le seguenti possibili ipotesi:

- veicolo per il quale il proprietario ha chiesto la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai fini della demolizione;

- veicolo cancellato dal PRA come conseguenza della revoca o annullamento della carta di circolazione. Si tratta dei casi in cui viene accertato che il documento è stato rilasciato illegittimamente;
- veicolo cancellato dal PRA ai fini dell'esportazione. In questo caso, avendo il foglio di via per recarsi ai transiti di confine, il veicolo è ancora utilizzato conformemente alla sua funzione come mezzo di trasporto e, pertanto, rimane sottoposto all'obbligo assicurativo. Tuttavia, quando scade la validità del foglio di via, il veicolo deve essere considerato formalmente e sostanzialmente ritirato dalla circolazione e, di conseguenza, non più soggetto all'obbligo assicurativo.

Il **secondo caso di deroga** si riferisce all'uso vietato del veicolo in conseguenza di un provvedimento adottato dall'autorità. Ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- confisca;
- sequestro amministrativo;
- fermo amministrativo;
- fermo fiscale;
- sequestro penale;
- sospensione dalla circolazione per circolazione senza revisione;
- ritiro della carta di circolazione;
- sospensione della carta di circolazione;
- ritiro delle targhe.

In tutte le ipotesi sopra elencate, pertanto, in caso di circolazione su strada, il veicolo non coperto da assicurazione non sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art. 193, ma a quelle previste dalle singole norme per le quali è stato adottato il provvedimento che ne ha vietato la circolazione.

Il **terzo caso di deroga** all'obbligo dell'assicurazione si riferisce ai veicoli che non sono idonei all'uso come mezzo di trasporto e, cioè, inadatti a potersi mettere in movimento. Si tratta dei veicoli non più tecnicamente idonei ai fini della circolazione perché, ad esempio, privi del motore o delle ruote.

L'**ultima ipotesi di deroga** si riferisce al veicolo per il quale l'interessato ha comunicato la sospensione dell'utilizzo dello stesso.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia ad una attenta lettura della circolare in oggetto.

Fonte: Ministero dell'Interno

CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI AD ELEVATA SOSTENIBILITÀ: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE NEL III° PERIODO

RAM spa ha pubblicato l'[elenco delle imprese](#) che hanno presentato domanda valida per i contributi agli investimenti per mezzi ad alta sostenibilità ambientale per il terzo periodo (dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024).

In totale sono **62** le imprese che hanno esaurito gli 8 milioni di euro disponibili per l'acquisto in proprietà o leasing di autoveicoli nuovi di fabbrica.

Ricordiamo che gli investimenti ammissibili riguardano:

- a) l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

- b) l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione "diesel" radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del decreto.

Infine, si ricorda che il termine ultimo per la rendicontazione è fissato al **15 luglio 2024**.

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

MONTE BIANCO: CHIUSURE DI FEBBRAIO PREVISTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

TMB- GEIE, il Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco, ha comunicato che per lavori di manutenzione ordinaria, la circolazione sarà completamente interrotta **dalle ore 19.00 alle ore 6.00** (per una durata di 11 ore) nella **notte tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2024** e **dalle ore 22.30 alle ore 1.30** (per una durata di 3 ore) e la circolazione a senso unico alternato dalle ore 1.30 alle ore 6.00 nella **notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024**. Inoltre, sono previste **14 notti di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 22.30 alle ore 6.00**.

In particolare:

SETTIMANA 6

- notte tra **martedì 6** e mercoledì 7 febbraio
- notte tra **mercoledì 7** e giovedì 8 febbraio
- notte tra **giovedì 8** e venerdì 9 febbraio

SETTIMANA 7

- notte tra **lunedì 12** e martedì 13 febbraio
- notte tra **martedì 13** e mercoledì 14 febbraio
- notte tra **mercoledì 14** e giovedì 15 febbraio
- notte tra **giovedì 15** e venerdì 16 febbraio

SETTIMANA 8

- notte tra **lunedì 19** e martedì 20 febbraio
- notte tra **martedì 20** e mercoledì 21 febbraio
- notte tra **giovedì 22** e venerdì 23 febbraio

SETTIMANA 9

- notte tra **lunedì 26** e martedì 27 febbraio
- notte tra **martedì 27** e mercoledì 28 febbraio
- notte tra **mercoledì 28** e giovedì 29 febbraio
- notte tra **giovedì 29** e venerdì 1° marzo

Fonte: Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del Monte Bianco